



Decreto Rettoriale n. 3021

### **Modifiche al Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà**

#### **IL RETTORE**

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 2582;

visto il Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettoriale 18 settembre 2012, n. 1055 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento per le iscrizioni ai corsi di studio e la determinazione delle tasse e dei contributi, emanato con Decreto Rettoriale 10 marzo 2023, n. 2742;

visto il Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà, emanato con Decreto Rettoriale 25 luglio 2023, n. 2829;

viste le Linee Guida nazionali per l'incentivo e il sostegno della Dual Career degli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria;

sentito il Senato Accademico nell'adunanza del 15 aprile 2024;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2024,

#### **DECRETA**

##### Articolo 1

1. L'articolo 3 del Regolamento per riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà è modificato così come di seguito riportato:

##### **Art. 3 Studente atleta**

1. È riconosciuto lo status di studente atleta allo studente atleta o paratleta che, iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, pratica sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di particolare rilievo a carattere nazionale o internazionale.
2. Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento lo studente-atleta deve risultare iscritto ad una società sportiva che pratichi sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1) essere convocato ufficialmente nella Nazionale Italiana per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali nelle rispettive discipline facenti parte delle FSN riconosciute ufficialmente dal CONI;

2) essere convocato in gare ufficiali nella Rappresentativa Nazionale delle DSA riconosciute dal CONI;

3) per gli sport di squadra - nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI - risultare regolarmente tesserati per una società partecipante ad uno dei tre maggiori campionati federali.

Per il calcio è validante anche la quarta serie. Per gli atleti di squadre delle Discipline Sportive Associate sarà considerato il tesseramento nel solo massimo campionato di riferimento;

4) essere formalmente riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale ufficialmente riconosciuta dal CONI;

5) essere atleta rappresentante l'Ateneo in competizioni agonistiche di livello internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali/Europei Universitari);

6) essere appartenente ad un gruppo sportivo militare con "ruolo atleta";

7) per gli appartenenti a categorie giovanili (under 20, under 21, Primavera etc.) fanno fede i precedenti criteri;

I criteri di cui ai punti 1, 2 e 5 sono certificati non necessariamente alla data di presentazione della domanda, ma con la presentazione di un attestato recante la data di convocazione nelle rappresentative antecedente fino a dodici mesi rispetto alla presentazione della domanda.

3. Lo studente-atleta, oltre ai requisiti sportivi sopra indicati, deve possedere i seguenti requisiti generali:

a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c) non avere subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

4. L'Ateneo si riserva il riconoscimento di studente-atleta per atleti con elevati standard curriculari/sportivi non rientranti nei criteri precedentemente elencati (quali, ad esempio, studenti-atleti tesserati per club esteri o studenti in Erasmus).

5. Per la permanenza dello status di studente atleta per l'intera durata del corso di studi, oltre al rinnovo annuale dell'iscrizione, sono richiesti:

a) la conferma del perdurante possesso dei criteri generali e sportivi di cui sopra mediante aggiornamento del curriculum agonistico da ripresentare ad inizio anno accademico presso la Segreteria studenti;

b) il possesso del requisito di carriera universitaria corrispondente alla acquisizione per ciascun anno accademico successivo al primo di almeno il 30% dei crediti formativi universitari CFU o, in alternativa del 60% dei CFU in due anni consecutivi.

Decadono dallo status di studente atleta coloro che:

a) non rispettino i requisiti di permanenza;

b) per qualsivoglia ragione perdano iscrizione/tesseramento alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI;

c) non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

2. L'articolo 7 del Regolamento per riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà è modificato così come di seguito riportato:

#### **Art. 7**

#### **Agevolazioni e modalità organizzative e didattiche**

1. Gli studenti di cui al presente regolamento possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) esonero dall'obbligo di frequenza;

- b) sostenimento degli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso;
- c) fruizione di attività di supporto didattico organizzate previste dai Corsi di studio;
- d) frequenza delle lezioni in modalità *on line* sincrona;
- e) fruizione di sessioni di ricevimento *on line* dedicate qualora lo studente sia impossibilitato nell'orario standard di ricevimento, previa idonea dimostrazione da parte dello studente;
- f) fruizione di ulteriori misure adeguate alle esigenze manifestate dallo studente adottate dal Presidente del corso di studio d'intesa con i docenti interessati.

2. Il Consiglio di Corso di studio può definire ulteriori agevolazioni e modalità organizzative e didattiche.

3. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, esclusivamente per gli studenti atleti, si applicano anche le seguenti modalità organizzative e didattiche:

- a) possibilità di sostenere gli esami in una data diversa da quella già fissata nel calendario accademico nel caso in cui l'appello di interesse coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi la data di un impegno sportivo attestato dalla Federazione di appartenenza o dal CONI cui sia chiamato a partecipare. Lo spostamento della data d'esame dovrà essere concordato con il docente almeno 15 giorni prima della data di esame richiesta e deve comunque rientrare nelle finestre previste per le sessioni di esame, eventualmente comprese quelle "straordinarie";
- b) concordare modalità di recupero dalle esercitazioni pratiche a causa di competizioni o allenamenti, compatibilmente con le disponibilità dei docenti;
- c) fruire di sessioni di ricevimento online dedicate con i docenti qualora lo studente-atleta sia impegnato in attività sportive improrogabili nell'orario standard di ricevimento, previa idonea dimostrazione da parte dello studente-atleta;
- d) fruire di un tutor che segua lo studente nel suo percorso di Dual Career dal punto di vista amministrativo per la risoluzione delle problematiche eventualmente legate alla propria carriera quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle connesse alla frequenza, allo studio e agli esami, al reperimento di materiale didattico distribuito o suggerito a lezione dai docenti, nonché per il supporto all'accesso ai servizi didattici e ai tirocini, alle informazioni sui programmi d'esame.

4. Lo studente atleta, inoltre, può:

- a) sospendere la propria carriera universitaria senza incorrere nella perdita di tale status al suo rientro. Lo studente potrà anche richiedere una deroga al requisito di permanenza, relativo ai CFU, di cui all'art. 3, comma 3, lettera b). Usufruendo di tale deroga lo studente atleta dovrà acquisire, nell'anno di riferimento, almeno il 10% dei crediti formativi universitari, CFU o, in alternativa, del 40% dei CFU in due anni consecutivi. Si rappresenta che lo studente atleta potrà scegliere tali opzioni, in via alternativa, e per non più di un anno durante la preparazione e partecipazione al massimo evento di ambito per rilevanza (ad es. Olimpiadi) nelle discipline olimpiche e campionati mondiali nelle discipline non facenti parte del programma olimpico;
- b) optare per il regime a tempo parziale secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento d'Ateneo;
- c) fruire a titolo gratuito agli impianti sportivi utilizzati dalle rappresentative sportive di Ateneo.

5. Per gli studenti atleti l'Ateneo può menzionare nel Diploma Supplement l'attivazione della carriera duale percorsa nel tempo dallo studente atleta.

6. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo può prevedere esoneri totali o parziali dalla contribuzione universitaria (escluse la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo) per "merito sportivo" previo conseguimento di almeno il 75% dei CFU, con una media ponderata non inferiore a 27/30:

- a) per i vincitori di medaglia d'oro in competizioni internazionali;
- b) per i vincitori di medaglia d'argento in competizioni internazionali;
- c) per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali.

Le competizioni internazionali da considerare sono: Olimpiadi, mondiali, universiadi, campionati continentali, medaglie in competizioni di massimo rilievo internazionale a livello societario sportivo (vedi Eurolega di Basket, UEFA Youth League etc).

7. I consigli di corso di studio possono stabilire un punteggio aggiuntivo in caso di raggiungimento del podio nelle competizioni di alto livello rispetto alle ipotesi già previste dai Regolamenti Didattici o dalle delibere dei consigli stessi che concorre alla determinazione del voto finale di laurea.

8. I consigli di corso di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, CFU all'interno dei crediti disponibili per il conseguimento di medaglie in competizioni di alto livello nelle discipline riconosciute dal CONI.

9. Lo studente a cui è stato riconosciuto lo status di studente atleta è tenuto:

- 1) a rinnovare l'iscrizione per ogni anno accademico;
- 2) a comunicare tempestivamente, anche via e-mail, la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo: al tutor; al docente di riferimento; alla Segreteria di Ateneo.
- 3) a riconoscere all'Ateneo, a titolo totalmente gratuito, il diritto di poter effettuare riprese video e/o fotografie ritraenti la propria immagine, con indirizzo di utilizzo degli stessi per la promozione del programma di Dual Career in cui è inserito. Ciò fatto salvo eventuale vincolo contrattuale riguardante le attività generiche dello studente atleta stesso;
- 4) a partecipare a competizioni universitarie nazionali ed internazionali con abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo dell'Università compatibilmente con il proprio calendario agonistico societario/federale e con le previsioni dei Regolamenti vigenti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte;
- 5) a garantire la partecipazione a iniziative annuali di presentazione ed orientamento organizzate dall'Ateneo, secondo le modalità che saranno individuate.

3. L'articolo 8 del Regolamento per riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà è modificato così come di seguito riportato:

#### **Art. 8**

##### **Durata dello stato dichiarato**

1. Salvo casi di miglior favore previsti dal presente Regolamento, lo status di studente di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento ha una durata limitata al permanere dello stato dichiarato. Lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare o il riproporsi dello stato dichiarato previa verifica della documentazione richiesta.

2. Nel caso in cui lo stato coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

#### Articolo 2

1. Le modifiche del Regolamento per riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà previste nell'articolo precedente entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo del presente Decreto.

2. Con la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo il testo ufficiale del Regolamento per riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà è quello riportato in allegato al presente decreto.

Roma, 17 maggio 2024



**Il Rettore**

Prof. Francesco Bonini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Bonini', is written over the printed name of the Rector.



## **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE LAVORATORE, STUDENTE ATLETA E STUDENTE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ**

### **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazioni di difficoltà, nonché le relative agevolazioni ed iniziative dedicate alle loro esigenze.

### **Art. 2** **Studente lavoratore**

1. È riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato non occasionalmente in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) contratto di lavoro o contratto di servizio civile, in caso di lavoro subordinato o servizio civile;
- b) iscrizione ad un albo professionale o alla Camera di commercio, partita IVA, contratto di collaborazione continuata e continuativa o documentazione attestante l'avvio di un'attività, in caso di lavoro autonomo o professionale. Nel caso di cui alla presente lettera, deve essere allegata la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata (ad esempio, commesse, incarichi, fatture).

Deve, altresì, essere indicata la durata del lavoro o della attività, che non può essere inferiore a tre mesi continuativi nell'arco dell'anno accademico.

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente ha l'onere di comunicare alla segreteria studenti ogni variazione relativa al proprio stato occupazionale.

### **Art. 3** **Studente atleta**

1. È riconosciuto lo status di studente atleta allo studente atleta o paratleta che, iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, pratica sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di particolare rilievo a carattere nazionale o internazionale.

2. Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento lo studente-atleta deve risultare iscritto ad una società sportiva che pratichi sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) essere convocato ufficialmente nella Nazionale Italiana per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali nelle rispettive discipline facenti parte delle FSN riconosciute ufficialmente dal CONI;
- 2) essere convocato in gare ufficiali nella Rappresentativa Nazionale delle DSA riconosciute dal CONI;
- 3) per gli sport di squadra - nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI - risultare regolarmente tesserati per una società partecipante ad uno dei tre maggiori campionati federali.

Per il calcio è validante anche la quarta serie. Per gli atleti di squadre delle Discipline Sportive Associate sarà considerato il tesseramento nel solo massimo campionato di riferimento;



- 4) essere formalmente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale ufficialmente riconosciuta dal CONI;
- 5) essere atleta rappresentante l'Ateneo in competizioni agonistiche di livello internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali/Europei Universitari);
- 6) essere appartenente ad un gruppo sportivo militare con “ruolo atleta”;
- 7) per gli appartenenti a categorie giovanili (under 20, under 21, Primavera etc.) fanno fede i precedenti criteri;

I criteri di cui ai punti 1, 2 e 5 sono certificati non necessariamente alla data di presentazione della domanda, ma con la presentazione di un attestato recante la data di convocazione nelle rappresentative antecedente fino a dodici mesi rispetto alla presentazione della domanda.

3. Lo studente-atleta, oltre ai requisiti sportivi sopra indicati, deve possedere i seguenti requisiti generali:

- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) non avere subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

4. L'Ateneo si riserva il riconoscimento di studente-atleta per atleti con elevati standard curriculari/sportivi non rientranti nei criteri precedentemente elencati (quali, ad esempio, studenti-atleti tesserati per club esteri o studenti in Erasmus).

5. Per la permanenza dello status di studente atleta per l'intera durata del corso di studi, oltre al rinnovo annuale dell'iscrizione, sono richiesti:

- a) la conferma del perdurante possesso dei criteri generali e sportivi di cui sopra mediante aggiornamento del curriculum agonistico da ripresentare ad inizio anno accademico presso la Segreteria studenti;
- b) il possesso del requisito di carriera universitaria corrispondente alla acquisizione per ciascun anno accademico successivo al primo di almeno il 30% dei crediti formativi universitari CFU o, in alternativa del 60% dei CFU in due anni consecutivi.

Decadono dallo status di studente atleta coloro che:

- a) non rispettino i requisiti di permanenza;
- b) per qualsivoglia ragione perdano iscrizione/tesseramento alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI;
- c) non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

#### **Art. 4**

#### **Studente in situazione di difficoltà**

1. È riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, che risulti in situazione di difficoltà per un periodo non inferiore ad un mese. In particolare, lo studente deve essere:

a) impegnato nella cura e assistenza di propri familiari, non autosufficienti. In tale caso, lo status di cui al presente articolo è riconosciuto soltanto agli studenti che si trovino nella necessità di assistere i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- 1°) coniuge o convivente ai sensi della legge 76/2016;
- 2°) figli, anche adottivi, o discendenti prossimi;



- 3°) genitori o ascendenti prossimi;
- 4°) adottanti;
- 5°) generi e nuore;
- 6°) suocero e suocera;
- 7°) fratelli e sorelle germani o unilaterali;

La presenza di persone appartenenti alla categoria precedente a quella cui appartiene lo studente richiedente esclude il riconoscimento dello status di studente in situazione di difficoltà; nell'ipotesi in cui le medesime non sono in grado di curare o assistere il familiare o nell'ipotesi di presenza di più persone appartenenti alla stessa categoria dello studente richiedente, lo stesso deve produrre dichiarazioni delle suddette persone di non essere in grado di assistere e curare il familiare non autosufficiente;

- b) con problemi personali di salute, che non permettono la regolare progressione della carriera, non consentendo la frequenza regolare delle lezioni;
- c) con figli, fino a sette anni di età;
- d) in gravidanza

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stato di famiglia oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
- b) certificazione medica e ogni altro atto o documento che dimostri la situazione di difficoltà.

### **Art. 5** **Ulteriori categorie**

Le modalità organizzative e didattiche previste dal presente regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, agli studenti detenuti ed agli studenti con disabilità e DSA.

### **Art. 6** **Istanze di riconoscimento**

1. Le istanze di riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazioni di difficoltà devono essere presentate alla segreteria studenti.
2. Le istanze sono verificate dalla segreteria studenti riguardo alla sussistenza dei requisiti.

### **Art. 7** **Agevolazioni e modalità organizzative e didattiche**

1. Gli studenti di cui al presente regolamento possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
  - a) esonero dall'obbligo di frequenza;
  - b) sostenimento degli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso;
  - c) fruizione di attività di supporto didattico organizzate previste dai Corsi di studio;
  - d) frequenza delle lezioni in modalità *on line* sincrona;
  - e) fruizione di sessioni di ricevimento *on line* dedicate qualora lo studente sia impossibilitato nell'orario standard di ricevimento, previa idonea dimostrazione da parte dello studente;
  - f) fruizione di ulteriori misure adeguate alle esigenze manifestate dallo studente adottate dal Presidente del corso di studio d'intesa con i docenti interessati.
2. Il Consiglio di Corso di studio può definire ulteriori agevolazioni e modalità organizzative e didattiche.
3. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, esclusivamente per gli studenti atleti, si applicano anche le seguenti modalità organizzative e didattiche:



- a) possibilità di sostenere gli esami in una data diversa da quella già fissata nel calendario accademico nel caso in cui l'appello di interesse coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi la data di un impegno sportivo attestato dalla Federazione di appartenenza o dal CONI cui sia chiamato a partecipare. Lo spostamento della data d'esame dovrà essere concordato con il docente almeno 15 giorni prima della data di esame richiesta e deve comunque rientrare nelle finestre previste per le sessioni di esame, eventualmente comprese quelle "straordinarie";
  - b) concordare modalità di recupero dalle esercitazioni pratiche a causa di competizioni o allenamenti, compatibilmente con le disponibilità dei docenti;
  - c) fruire di sessioni di ricevimento online dedicate con i docenti qualora lo studente-atleta sia impegnato in attività sportive improrogabili nell'orario standard di ricevimento, previa idonea dimostrazione da parte dello studente-atleta;
  - d) fruire di un tutor che segua lo studente nel suo percorso di Dual Career dal punto di vista amministrativo per la risoluzione delle problematiche eventualmente legate alla propria carriera quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle connesse alla frequenza, allo studio e agli esami, al reperimento di materiale didattico distribuito o suggerito a lezione dai docenti, nonché per il supporto all'accesso ai servizi didattici e ai tirocini, alle informazioni sui programmi d'esame.
4. Lo studente atleta, inoltre, può:
- a) sospendere la propria carriera universitaria senza incorrere nella perdita di tale status al suo rientro. Lo studente potrà anche richiedere una deroga al requisito di permanenza, relativo ai CFU, di cui all'art. 3, comma 3, lettera b). Usufruendo di tale deroga lo studente atleta dovrà acquisire, nell'anno di riferimento, almeno il 10% dei crediti formativi universitari, CFU o, in alternativa, del 40% dei CFU in due anni consecutivi. Si rappresenta che lo studente atleta potrà scegliere tali opzioni, in via alternativa, e per non più di un anno durante la preparazione e partecipazione al massimo evento di ambito per rilevanza (ad es. Olimpiadi) nelle discipline olimpiche e campionati mondiali nelle discipline non facenti parte del programma olimpico;
  - b) optare per il regime a tempo parziale secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento d'Ateneo;
  - c) fruire a titolo gratuito agli impianti sportivi utilizzati dalle rappresentative sportive di Ateneo.
5. Per gli studenti atleti l'Ateneo può menzionare nel Diploma Supplement l'attivazione della carriera duale percorsa nel tempo dallo studente atleta.
6. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo può prevedere esoneri totali o parziali dalla contribuzione universitaria (escluse la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo) per "merito sportivo" previo conseguimento di almeno il 75% dei CFU, con una media ponderata non inferiore a 27/30:
- a) per i vincitori di medaglia d'oro in competizioni internazionali;
  - b) per i vincitori di medaglia d'argento in competizioni internazionali;
  - c) per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali.
- Le competizioni internazionali da considerare sono: Olimpiadi, mondiali, universiadi, campionati continentali, medaglie in competizioni di massimo rilievo internazionale a livello societario sportivo (vedi Eurolega di Basket, UEFA Youth League etc).
7. I consigli di corso di studio possono stabilire un punteggio aggiuntivo in caso di raggiungimento del podio nelle competizioni di alto livello rispetto alle ipotesi già previste dai Regolamenti Didattici o dalle delibere dei consigli stessi che concorre alla determinazione del voto finale di laurea.
8. I consigli di corso di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, CFU all'interno dei crediti disponibili per il conseguimento di medaglie in competizioni di alto livello nelle discipline riconosciute dal CONI.
9. Lo studente a cui è stato riconosciuto lo status di studente atleta è tenuto:
- 1) a rinnovare l'iscrizione per ogni anno accademico;



- 2) a comunicare tempestivamente, anche via e-mail, la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo: al tutor; al docente di riferimento; alla Segreteria di Ateneo.
- 3) a riconoscere all'Ateneo, a titolo totalmente gratuito, il diritto di poter effettuare riprese video e/o fotografie ritraenti la propria immagine, con indirizzo di utilizzo degli stessi per la promozione del programma di Dual Career in cui è inserito. Ciò fatto salvo eventuale vincolo contrattuale riguardante le attività generiche dello studente atleta stesso;
- 4) a partecipare a competizioni universitarie nazionali ed internazionali con abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo dell'Università compatibilmente con il proprio calendario agonistico societario/federale e con le previsioni dei Regolamenti vigenti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte;
- 5) a garantire la partecipazione a iniziative annuali di presentazione ed orientamento organizzate dall'Ateneo, secondo le modalità che saranno individuate.

### **Art. 8**

#### **Durata dello stato dichiarato**

1. Salvo casi di miglior favore previsti dal presente Regolamento, lo status di studente di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento ha una durata limitata al permanere dello stato dichiarato. Lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare o il riproporsi dello stato dichiarato previa verifica della documentazione richiesta.
2. Nel caso in cui lo stato coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

### **Art. 9**

#### **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.